



COMUNE DI TRENTO



Area finanziaria

N. D9

**Regolamento
per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili**

2010

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta
- Art. 3 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

TITOLO II - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 4 - Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorale
- Art. 5 - Estensione delle agevolazioni alle pertinenze dell'abitazione principale
- Art. 6 - Assimilazione ad abitazione principale
- Art. 6 bis - Agevolazione in favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale -ONLUS-
- Art. 6 ter - Agevolazione per gli immobili ubicati nel centro storico della città di Trento
- Art. 6 quater - Agevolazione per la realizzazione di parcheggi pertinenziali su aree pubbliche
- Art. 6 quinquies - Agevolazioni per il Patto territoriale del Monte Bondone
- Art. 6 sexies - Estensione della detrazione per abitazione principale
- Art. 7 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili o inabitabili
- Art. 7 bis - Esenzioni
- Art. 7 ter - Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento dell'entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell'art. 1 della Legge 30.12.2004 n. 311.

TITOLO III - DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 8 - Denunce e comunicazioni
- Art. 9 - Versamenti
- Art. 10 - Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 11 - Accertamenti
- Art. 12 - Attività di controllo
- Art. 13 - Rimborsi
- Art. 13 bis - Compensazioni
- Art. 14 - Rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree
- Art. 15 - Contenzioso

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 16 - Norme di rinvio
- Art. 17 - Entrata in vigore
- Art. 18 - Norme transitorie

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) nel Comune di Trento nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e da ogni altra disposizione normativa.

Art. 2

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio comunale con deliberazione adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2. In carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno precedente.

Art. 3

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dal comma 5, dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili sulla base e nel rispetto dei criteri approvati con deliberazione consiliare 25 marzo 1997 n. 31, modificata con le deliberazioni consiliari 25 febbraio 1998 n. 34, 23 maggio 2000 n. 61, 31 luglio 2003 n. 95 e 12 luglio 2006 n. 65. Il valore viene determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi caratteristiche analoghe. Detti valori hanno effetto per l'anno d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora l'Amministrazione non deliberi diversamente, valgono per gli anni successivi.

2. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato ai sensi del comma 1.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori

predeterminati ai sensi del comma 1, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

4. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A, la consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano medio abitativo che si assume pari a metri quadrati diciotto. Per la determinazione della base imponibile si applica il moltiplicatore stabilito per le abitazioni; la tariffa d'estimo da utilizzare è quella di minor ammontare tra quelle previste per le abitazioni nella zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

5. Resta fermo che per i fabbricati classificabili nel gruppo "D" e privi di rendita catastale, la base imponibile si calcola utilizzando i dati di contabilità.

6. In caso di variazione della rendita catastale, operata dal catasto edilizio urbano a seguito di errore riscontrato su istanza o ricorso del contribuente, la nuova rendita catastale ha effetto retroattivo dalla data di decorrenza del classamento rivelatosi errato.

7. In caso di variazione operata dal catasto edilizio urbano, d'ufficio o su istanza del contribuente, nel classamento di fabbricati sui quali sono intervenute modifiche strutturali, la rendita catastale ha effetto retroattivo dalla data di fine lavori.

8. L'attribuzione della rendita catastale definitiva da parte del catasto edilizio urbano opera retroattivamente dalla data della richiesta di accatastamento ad esclusione degli immobili censiti in categoria catastale "D" interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati per i quali la rendita catastale definitiva decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della notifica della rendita catastale stessa.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 4

Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorale

1. Sono considerati terreni agricoli e quindi esenti dall'imposta ai sensi della lettera h) dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 984/1977 e legge provinciale n. 15 del 1993) le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale se si verificano le seguenti condizioni:

a) sui terreni persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;

b) il possessore deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9/1963, ex SCAU ora INPS - Sezione previdenza agricola - con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia.

2. L'esenzione decade con il cessare di una delle condizioni sopra richiamate.

3. (abrogato).

Art. 5

Estensione delle agevolazioni alle pertinenze dell'abitazione principale

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si considerano parti integranti dell'abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota per essa prevista, le sue pertinenze, anche se possedute in quota.

2. A tal fine sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali ad esempio garages, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o locali di deposito classificate o classificabili in categoria catastale C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato, purché non locate. Il beneficio è esteso ad un'unica unità immobiliare di pertinenza anche se in presenza di contitolarità dell'immobile adibito ad abitazione principale.

3. Resta fermo in tal caso che la detrazione per l'abitazione principale spetta una sola volta e viene portata in diminuzione dal totale dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e per la pertinenza.

4. Resta altresì fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

Art. 6
Assimilazione ad abitazione principale

1. Ai sensi degli articoli 52 e 59, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono assimilate alle abitazioni principali, limitatamente all'applicazione dell'aliquota ridotta, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado in linea retta (genitori o figli), anche nel caso in cui l'abitazione concessa in uso gratuito sia in comproprietà, purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica. In tal caso non si applica la detrazione.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. A tale abitazione è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

2 bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota e la detrazione deliberata per l'abitazione principale calcolata in proporzione alla quota posseduta. Tali disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove e' ubicata la casa coniugale.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.

Art. 6 bis
Agevolazione in favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS-

1. Gli immobili posseduti ed utilizzati dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 460 del 1997, destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività istituzionale sono esonerati dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili.

2. Sono in ogni caso considerate ONLUS, nel rispetto della loro struttura e della loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1997, n. 49.

3. L'esenzione è subordinata all'iscrizione all'anagrafe unica prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 460 del 1997 ovvero all'iscrizione nei rispettivi registri istituiti dalla Regione e dalla Provincia autonoma di Trento per i soggetti di cui al comma 2.

4. L'esenzione spetta dalla data della richiesta al Comune e per il periodo di tempo nel corso del quale permane l'utilizzo del bene ad attività istituzionale.

Art. 6 ter

Agevolazione per gli immobili ubicati nel centro storico della città di Trento.

1. Gli immobili ubicati nel centro storico della città di Trento ricadenti nelle categorie catastali B/4 (uffici pubblici) e A/10 (uffici privati) che vengono riconvertiti in abitazioni, sono esonerati dal pagamento dell'imposta ICI dalla data di inizio dei lavori soggetti a concessione edilizia, autorizzazione edilizia o denuncia di inizio attività ai sensi rispettivamente degli articoli 82, 83, 84, capo III, della legge provinciale 5 settembre 1991 n. 22, e successive modificazioni, alla data di ultimazione degli stessi e per i tre anni successivi a tale data purché l'utilizzo risulti conforme alla destinazione d'uso. In tal caso non si terrà conto di eventuali proroghe per completamento lavori oltre la validità dell'atto originario.

2. Qualora la riconversione di cui al comma 1 avvenga senza la necessità di opere edilizie, l'agevolazione decorre dalla data della denuncia di inizio attività ovvero dalla data dell'autorizzazione edilizia e per i tre anni successivi.

3. Qualora l'immobile venisse utilizzato sia come abitazione che come ufficio, spetta una riduzione del 50 per cento dell'imposta.

4. Nei casi di cui al comma 1, per ottenere tali agevolazioni, il contribuente è tenuto a comunicare entro 30 giorni sia la data di inizio che la data di ultimazione dei lavori al Servizio Sportello Imprese e Cittadini e al Servizio Tributi del Comune di Trento.

Art. 6 quater

Agevolazione per la realizzazione di parcheggi pertinenziali su aree pubbliche

1. I soggetti che hanno acquisito la proprietà superficaria di aree comunali per la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati sulla base delle convenzioni previste dalla deliberazione consiliare 26 settembre 2000 n. 117 e da quelle successivamente adottate dall'Amministrazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, sono esonerati dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per la durata dei lavori e per tre anni successivi alla data di fine lavori.

Art. 6 quinquies

Agevolazioni per il patto territoriale del Monte Bondone

1. Gli immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali D2 (alberghi e pensioni) e C1 (negozi e botteghe), ricadenti nell'area individuata con deliberazione giunta 14 maggio 2001 n. 124 in relazione ai quali vengono effettuati interventi edilizi di riqualificazione complessiva della struttura, classificabili all'articolo 77-bis, comma 1, lettere c), d), e), f) e f)-bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, e successive modificazioni, godono della riduzione del 50 per cento dell'imposta comunale sugli immobili.

2. Tale riduzione viene ammessa dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi e per i tre anni successivi a tale data, purché permanga la destinazione d'uso originaria. Non si terrà conto di eventuali proroghe per completamento lavori oltre la validità dell'atto originario.

3. L'agevolazione prevista al presente articolo spetta per le domande oggetto di progetti di investimento valutati coerenti con la strategia di sviluppo del Patto Territoriale, dall'apposita Commissione presieduta dal soggetto Responsabile.

Art. 6 sexies

Estensione della detrazione per abitazione principale

1. La detrazione per abitazione principale si applica, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

2. La detrazione per abitazione principale si applica altresì agli immobili dati in locazione dalle IPAB secondo i criteri della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, e della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, ovvero sulla base di specifico protocollo d'intesa stipulato con il Comune di Trento.

Art. 7

Riduzione d'imposta per immobili inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in base alle vigenti norme edilizie del Comune l'inagibilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti. L'inabitabilità può essere dichiarata se si riscontrano gravi carenze igienico sanitarie. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:

a) con perizia a carico del possessore;

b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da presentare entro la data del pagamento, in cui si dichiara:

1) che l'immobile è in stato di inabitabilità o inagibilità e che tale condizione è stata accertata secondo i criteri sopra esposti;

2) che l'immobile non è di fatto utilizzato.

4. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione al Comune della documentazione di cui sopra.

5. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l'Ufficio tecnico comunale entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva.

6. In ogni caso il contribuente deve comunicare al Comune la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.

7. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

*Art. 7 bis
Esenzioni*

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, le abitazioni locatex art. 2, comma 3, della medesima legge, con contratti stipulati dal 1° gennaio 2005, sono esenti dal pagamento dell'imposta a condizione che:

- a) il canone di locazione applicato sia compreso tra il minimo ed il medio concordato per la fascia di appartenenza dell'immobile previsto nel contratto-tipo, definito in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative e ciò venga attestato da uno dei soggetti allo scopo convenzionati con il Comune;
- b) l'immobile sia adibito ad abitazione principale del locatario e ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica.

2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta le abitazioni concesse in locazione ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge 13 settembre 2004 n. 240, convertito in Legge 12 novembre 2004 n. 269, per la durata dei relativi contratti.

Art. 7 ter

Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento dell'entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell'art. 1 della Legge 30.12.2004 n. 311.

1. I titolari di diritti reali sulle unità immobiliari in categoria "F3" (immobili in corso di costruzione) e "F4" (immobili in corso di definizione) possono aderire alla definizione agevolata dell'inadempimento tributario commesso negli anni pregressi per il versamento dell'imposta sulla base di una rendita catastale non conforme alle reali caratteristiche tipologiche dell'immobile:

- a) presentando, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2010:
 1. al competente Ufficio del Catasto, gli atti di attribuzione o aggiornamento di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 19.04.1994 n. 701, nei quali deve indicare, a pena di decadenza dall'agevolazione, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale;
 2. al Servizio Tributi, copia della ricevuta di accatastamento, rilasciata dall'Ufficio Catasto competente, con allegata copia della denuncia catastale, predisposta con software DOCFA, timbrata e firmata dal professionista che ha redatto gli elaborati;
- b) versando, entro 30 giorni dalla notificazione da parte dell'Ufficio del Catasto della nuova rendita catastale, per ogni singolo immobile oggetto dell'agevolazione, la sola imposta, con l'esclusione di sanzioni ed interessi, relativamente agli anni di imposta interessati e non

prescritti; l'imposta da versare, con l'applicazione dell'aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento, è calcolata sull'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita ovvero sul maggiore imponibile nel caso di aggiornamento della rendita preesistente;

- c) comunicando al Servizio Tributi, entro il medesimo termine di cui alla precedente lettera b) ed utilizzando l'apposito modulo, di aderire alla definizione agevolata dell'inadempimento tributario allegando fotocopia dell'avvenuto versamento.

2. La definizione agevolata dell'inadempimento tributario di ogni anno di imposta pregresso, si perfeziona con il versamento dell'imposta dovuta entro i termini di cui al precedente comma 1, lettera b).

3. In caso di insufficiente od omesso versamento, il contribuente decade dal beneficio della definizione agevolata dell'inadempimento tributario e il Servizio Tributi provvede all'emissione di avviso di accertamento sulle maggiori somme dovute, con applicazione di sanzioni ed interessi.

4. Nel caso di infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, il Servizio Tributi accertata la stessa, notifica al contribuente gli avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta pregressi non definiti, con applicazione di sanzioni ed interessi.

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 8 *Denunce e comunicazioni*

1. (abrogato).
2. Dal primo gennaio 2007 è soppresso altresì l'obbligo di comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva.
3. I dati di cui al comma 2 sono reperiti in via informatica dall'archivio del catasto edilizio urbano e dal Libro Fondiario.

Art. 9 *Versamenti*

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi degli articoli 52 e 59, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto degli altri, purché l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento, venga individuato da parte del soggetto passivo, anche su richiesta del Comune, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e vengano precisati i nominativi dei soggetti passivi. In tal caso i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati, nei confronti dei soggetti passivi.
2. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in un'unica soluzione dal 1° al 16 dicembre. Resta salva la facoltà di effettuare il versamento anche in due rate rispettivamente con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, ovvero in un'unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno. I versamenti d'imposta devono essere effettuati tramite il concessionario della riscossione od altro soggetto abilitato alla riscossione. Il Comune potrà prevedere anche la possibilità di esecuzione del pagamento mediante versamenti su conto correnti postali o bancari intestati alla Tesoreria comunale o direttamente presso la Tesoreria.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in deroga all'articolo 39 del vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali, i versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo complessivo annuo risulta inferiore o uguale a euro 12,00. Tale disposto si applica fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16 della legge n. 146 del 1998.
4. Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno quindici giorni, o comunque per la maggior parte del mese. Nel caso il periodo di possesso si equivalga, l'imposta dovrà comunque essere pagata da una delle parti.
5. (abrogato).

6. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, l'istituto del ravvedimento operoso è applicabile all'omesso o parziale versamento ICI, con la sanzione ridotta:

- ad un dodicesimo del minimo nel caso in cui la regolarizzazione del pagamento del tributo viene eseguita nel termine di 30 giorni dalla data della omissione totale o parziale;
- ad un decimo del minimo nel caso in cui la regolarizzazione del pagamento del tributo avviene entro un anno dalla data dell'omissione totale o parziale.

Art. 10

Differimento dei termini per i versamenti

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il termine di pagamento dell'imposta da parte degli eredi è differito al 16 giugno dell'anno successivo nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta verificatosi nel secondo semestre dell'anno d'imposizione.

La Giunta comunale, può inoltre stabilire con proprio provvedimento motivato il differimento del pagamento di una rata (o dell'unica soluzione di pagamento) ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

Art. 11

Accertamenti

1. (abrogato).

2. Per i fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari il cui valore è stato determinato con riferimento alla rendita di fabbricati simili già iscritti in catasto, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, al recupero dell'imposta dovuta.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento d'ufficio o in rettifica è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

4. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento comunale.

Art. 12
Attività di controllo

1. (abrogato).

2. Il funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione proponendo alla Giunta Comunale tutte le possibili azioni da intraprendere.

3. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, una percentuale non superiore al 10 per cento delle somme derivanti dall'attività di controllo, da determinare a consuntivo della gestione con deliberazione della Giunta comunale, è destinata al potenziamento del Servizio Tributi. Le risorse sono utilizzate per le seguenti attività:

a) sviluppo e potenziamento delle dotazioni informatiche e dei supporti tecnologici;

b) perfezionamento dell'attività di accertamento mediante collegamenti con archivi informatici, interni ed esterni all'Ente, ed eventuali azioni di controllo sul territorio, anche avvalendosi di collaborazioni esterne;

c) attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto agli uffici tributari che partecipano ad appositi progetti-obiettivo o attraverso strumenti analoghi contenuti nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. Le modalità di attribuzione dei compensi sono regolate dalla contrattazione aziendale.

Art. 13
Rimborsi

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, commi 164 e 171, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2007, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

Sull'istanza di rimborso, il Comune procede entro il termine previsto dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo, dalla data di presentazione dell'istanza al protocollo generale.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da copia dei bollettini di versamento degli anni chiesti a rimborso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente dalla data dell'istanza di restituzione ovvero dalla data del pagamento indebito.

3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il termine di cui al comma 1 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di azioni di accertamento o recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo. In tal caso il rimborso può essere effettuato, su richiesta del contribuente, a favore del Comune competente qualora il

contribuente risulti in regola con i pagamenti relativi agli immobili posseduti nel Comune di Trento.

4. Per i rimborsi di cui al comma 3 e per quelli relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.

5. Non si procederà al rimborso di importi inferiori a quanto stabilito al precedente articolo 9, comma 3.

Art. 13 bis Compensazioni

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario ICI oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

Art. 14 Rimborsi per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera f) decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi adottati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

3. Il rimborso spetta per cinque anni. Il termine è comprensivo dell'anno in cui la variante urbanistica viene adottata con deliberazione dell'organo competente.

4. La domanda di rimborso deve avvenire entro il termine di cinque anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta provinciale.

5. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

a) le aree non siano state oggetto di interventi edili o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;

b) non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti;

c) il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni dalla data dell'approvazione da parte della Giunta Provinciale del Piano Regolatore Generale o sue Varianti.

6. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate.

7. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura legale.

Art. 15
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione tributaria competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 *Norme di rinvio*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta ICI e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 17 *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 1999 fatta salva la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 11 e le disposizioni concernenti gli aspetti gestionali, le quali entrano in vigore non appena espletate le formalità di controllo e pubblicazione previste per i regolamenti dalla vigente normativa e dallo statuto comunale.

Art. 18 *Norme transitorie*

1. A seguito della soppressione, con il precedente art. 8, dell'obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni di acquisto, cessazione o comunque modificazione della soggettività passiva, di cui al medesimo articolo 8, per quanto riguarda le variazioni intervenute nell'anno 1998, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1999.

Il presente regolamento è stato da ultimo modificato con deliberazione consiliare 10 novembre 2009 n. 147 ed è esecutivo il **01 gennaio 2010**.

Il regolamento è stato già:

- approvato con deliberazione consiliare 27 ottobre 1998 n. 152;
- modificato con deliberazione consiliare 13 dicembre 1999 n. 203;
- modificato con deliberazione consiliare 20 dicembre 2000 n. 180;
- modificato con deliberazione consiliare 28 marzo 2001 n. 41;
- modificato con deliberazione consiliare 14 dicembre 2001 n. 171;
- modificato con deliberazione consiliare 03 dicembre 2002 n. 175;
- modificato con deliberazione consiliare 04 novembre 2003 n. 140;
- modificato con deliberazione consiliare 24 novembre 2004 n. 140;
- modificato con deliberazione consiliare 07 dicembre 2005 n. 127;
- modificato con deliberazione consiliare 21 marzo 2006 n. 26;
- modificato con deliberazione consiliare 09 novembre 2006 n. 117;
- modificato con deliberazione consiliare 05 dicembre 2007 n. 148.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Cecilia Ambrosi